

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale hanno il domicilio fiscale in Comune di Casarsa della Delizia.
2. L'addizionale comunale all'Irpef, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni, è istituita nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.,

**ARTICOLO 2
DISCIPLINA**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

**ARTICOLO 3
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, misura massima stabilita dalla legge.
2. Per l'anno 2013 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene applicata con aliquote differenziate per scaglioni di reddito, come sotto riportato:

Scaglione da 0 a 15.000,00 euro	Aliquota%	0,35%
Scaglione da 15.000,00 a 28.000,00 euro	Aliquota%	0,45%
Scaglione da 28.000,00 a 55.000,00 euro	Aliquota%	0,55%
Scaglione da 55.000,00 a 75.000,00 euro	Aliquota%	0,65%
Scaglione oltre 75.000,00 euro	Aliquota%	0,75%

La soglia di esenzione è pari ad euro 12.000,00, come riportato all'articolo 6.

3. Le aliquote di cui al punto 2) si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione.

**ARTICOLO 4
SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Casarsa della Delizia dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

**ARTICOLO 5
SOGGETTO PASSIVO**

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata, applicando l'aliquota indicata all'art.3, sui redditi per i quali risulta dovuta l'IRPEF.

ARTICOLO 6
ESENZIONI

1. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'IRPEF non supera l'importo di euro 12.000,00. Nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito imponibile complessivo.

ARTICOLO 7
VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni e dall'art.1, comma 143, della Legge 27.12.2006, n.296.

ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.